

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Parte I **Attribuzioni, struttura e organizzazione del Settore Tecnico**

Art. 1 **Attribuzioni e funzioni**

1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C., tenuto anche conto delle esperienze internazionali, assolve le seguenti funzioni nel quadro delle attribuzioni che ad esso sono demandate dallo Statuto Federale:
 - a) ha la competenza nei rapporti internazionali nelle materie attinenti la definizione delle regole di gioco del calcio e le tecniche di formazione di atleti e tecnici;
 - b) presiede alla formazione, istruzione, qualificazione, abilitazione, aggiornamento, inquadramento e tesseramento dei tecnici autorizzati a svolgere attività nell'ambito della organizzazione federale e societaria;
 - c) organizza, in raccordo con il Centro Studi Federale le attività di studio e ricerca previste dallo Statuto federale;
 - d) organizza e coordina l'attività medica nell'ambito federale in attuazione dei regolamenti della F.I.G.C., inquadra e tessera i medici sociali e gli altri operatori sanitari delle società attraverso l'attività di un'apposita Sezione;
 - e) esercita il potere disciplinare nei confronti dei tecnici, nei limiti fissati dal presente Regolamento;
 - f) adotta ogni altra iniziativa ad esso demandata dagli organi federali volta a realizzare i programmi di istruzione, diffusione e miglioramento della tecnica e della tattica del gioco del calcio.
2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi a carattere sperimentale e/o didattico per allenatori di giovani calciatori e può svolgere ogni attività, anche attraverso l'organizzazione di corsi, per la formazione, l'istruzione e l'aggiornamento di altre figure, anche non obbligatorie, individuate dalla F.I.G.C., che svolgano funzioni di carattere tecnico-sportivo nell'ambito dell'organizzazione federale e societaria.
3. Il Settore Tecnico può proporre la modifica o la soppressione di norme di regolamenti di competizioni o di tornei giovanili che siano in contrasto con le direttive di carattere tecnico, anche a livello internazionale.
4. Il Settore Tecnico è dotato di autonomia organizzativa e di scelte gestionali, sotto il controllo amministrativo preventivo e consuntivo, della F.I.G.C., nel rispetto degli indirizzi strategici, delle compatibilità di bilancio e dei regolamenti federali.
5. Il Settore Tecnico coordina le proprie attività e collabora con il Club Italia al fine di sviluppare e valorizzare l'attività tecnica delle squadre nazionali.
6. Il Settore Tecnico ha sede in Firenze presso il Centro Tecnico Federale "L. Ridolfi".

Art. 2 **Gli organi**

Sono organi del Settore Tecnico:

- a) il Presidente;
- b) i tre Vicepresidente;

- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato Esecutivo;

Art. 3 **Organi e loro attribuzioni**

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Federale per un quadriennio, sulla base di un programma per obiettivi, su proposta del Presidente federale e d'intesa con il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici. In caso di dimissioni o impedimento, le funzioni di Presidente del Settore Tecnico sono delegate al Vice Presidente più anziano di età.
2. Il Presidente del Settore Tecnico è responsabile di fronte al Consiglio Federale del funzionamento del Settore e del perseguitamento degli obiettivi programmatici determinati all'atto della nomina e sottoposti a verifica biennale. A tale scadenza, il Consiglio può eventualmente provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.
3. Il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall'AIA, uno designato dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici.
4. Tra i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente Federale nomina, sentito il Presidente del Settore Tecnico, tre Vice-Presidenti.
5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono sempre invitati:
 - un rappresentante designato dalla Divisione Calcio a 5;
 - un rappresentante del Calcio Femminile, designato dal Presidente Federale, sentita la Commissione federale per lo sviluppo del calcio femminile ed il Presidente della LND;
 - il Coordinatore delle Squadre Nazionali Giovanili, maschili e femminili, della F.I.G.C.
6. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, definisce il programma per l'attuazione dei compiti istituzionali e degli obiettivi programmatici.
7. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Settore e dai tre Vicepresidenti del Settore.
8. Il Comitato Esecutivo:
 - a. ha la facoltà di adottare e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo al quale, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile;
 - b. esercita tutte le altre funzioni conferitegli dal presente Regolamento;
 - c. si riunisce - anche in conferenza telefonica e/o in video-conferenza - ogni qualvolta il Presidente del Settore tecnico e/o almeno due membri lo ritengano necessario.
9. Il Presidente del Settore convoca periodicamente - e comunque con cadenza minima bimestrale - il Consiglio Direttivo formulando l'ordine del giorno delle riunioni, tenendo anche conto delle richieste avanzate dai componenti degli stessi. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate in via straordinaria quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.

10. Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, rappresentanti di altri organi federali, nonché esperti nelle materie attinenti alle attività del Settore.

11. Alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo assiste il Segretario del Settore.

12. Per particolari ed urgenti motivi, il Presidente del Settore può adottare e rendere immediatamente esecutivi provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Esecutivo ai quali, comunque, devono essere sottoposti per la ratifica alla prima riunione utile. La mancata ratifica comporta l'immediata decadenza degli stessi.

Art. 4
Commissione Disciplinare del Settore Tecnico

1. (abrogato)

2. (abrogato)

3. (abrogato)

4. (abrogato)

Art. 5
Programmazione

1. Per attuare i fini istituzionali del Settore Tecnico e realizzare il programma per obiettivi stabilito dal Consiglio Federale, il Consiglio Direttivo del Settore definisce le linee strategiche ed il Segretario del Settore definisce ed attua il relativo programma delle attività, tenendo conto che gli oneri non potranno eccedere le assegnazioni della F.I.G.C. al Settore medesimo per ogni esercizio finanziario.

2. All'impiego delle assegnazioni destinate al Settore dalla F.I.G.C. si provvede secondo le prescrizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità e delle altre procedure della stessa federazione.

Art. 6
Organizzazione del Settore

1. Il Settore Tecnico per assolvere ai suoi compiti istituzionali è strutturato in:

- a) Uffici Segreteria;
- b) Scuola Allenatori;
- c) Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile;
- d) Sezione Medica;
- e) Centro Studi e Ricerche.

Art. 7
Uffici di Segreteria

1. La struttura amministrativa del Settore Tecnico è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
2. La Segreteria è diretta dal Segretario del Settore, che ne coordina le attività.
3. Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Settore e cura altresì, secondo le direttive del Presidente del Settore e degli organi federali l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività allo stesso attribuite, rispondendo operativamente ai competenti organi federali.
4. Il Segretario del Settore è nominato dal Presidente Federale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.
5. Al Segretario del Settore può essere affiancato un Vice Segretario, nominato con la stessa procedura di cui al comma precedente.
6. Il Segretario del Settore o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e provvede alla esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 8
Scuola Allenatori

1. La Scuola Allenatori cura la formazione professionale a carattere specialistico degli allenatori di ogni ordine e grado e dei preparatori atletici mediante la programmazione, la organizzazione e la gestione di corsi per la loro formazione, istruzione, abilitazione, aggiornamento e perfezionamento.
Tali corsi comportano l'obbligo di frequenza.
2. Alla Scuola Allenatori è preposto un Direttore nominato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore.
3. L'organico della Scuola Allenatori è individuato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore.
4. Per lo sviluppo della Scuola Allenatori e per l'organizzazione e programmazione di corsi specifici il Settore Tecnico può chiedere la collaborazione di consulenti e di Istituti Universitari e di Ricerca.
5. La Scuola Allenatori cura la programmazione, la organizzazione e la gestione di corsi CONI-FIGC, in collaborazione con il SGS.

Art. 9
Il Laboratorio di Metodologia dell'allenamento e biomeccanica

1. E' istituito presso il Settore Tecnico il Laboratorio di Metodologia dell'allenamento e biomeccanica che opera in raccordo e sinergia con il Club Italia.

2. Abrogato

Art. 10
Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile

1. La Sezione, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico:
 - a) definisce gli indirizzi formativi e tecnici riguardanti l'attività giovanile in ogni ambito federale;
 - b) formula criteri sui programmi, e sulle metodologie didattiche e di allenamento del calcio giovanile e scolastico e indica gli spazi e le attrezzature per svolgere in sicurezza ogni tipo di attività;
 - c) stabilisce i requisiti per il riconoscimento federale delle scuole di calcio e di calcio a cinque.
2. Alla Sezione è preposto un Responsabile nominato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico.
3. L'organico della Sezione è individuato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore Tecnico e del Settore Giovanile e Scolastico.

Art. 11
Sezione Medica

1. La sezione Medica assolve i compiti di carattere sanitario demandati al Settore Tecnico dalla F.I.G.C..
2. La Sezione Medica opera in base ad un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Federale.
3. Alla Sezione è preposto un Responsabile nominato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore.
4. L'organico della Sezione è individuato dal Presidente federale, sentito il Presidente del Settore.

Art. 12
Centro Studi e Ricerche

1. Il Centro Studi e Ricerche svolge, in raccordo e sinergia con il Centro Studi della F.I.G.C., attività di ricerca su tutti gli aspetti del giuoco del calcio e dei fenomeni sociali, culturali, scientifici ed economici ad esso connessi.
2. Abrogato
3. Abrogato

4. Abrogato

Art. 13
Interventi del Settore nell'attività tecnico agonistica
Abrogato

Art. 14
Rapporti con le Leghe e con gli altri Settori
Abrogato

Art. 15
Collaboratori del Settore Tecnico

1. La F.I.G.C., per la realizzazione dei programmi, anche a livello territoriale, del Settore Tecnico, può incaricare collaboratori, sentito il Settore medesimo.

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Parte II

Qualificazione, inquadramento e disciplina dei Tecnici

Art. 16 **Classificazione dei Tecnici**

1. I Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in Allenatori:

- a) UEFA PRO;
- b) UEFA A;
- c) UEFA B;
- d) Licenza D;
- e) UEFA C;
- f) Responsabile Settore Giovanile;
- g) UEFA GK (Goalkeeping) A;
- h) UEFA GK (Goalkeeping) B;
- i) Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile;
- j) Calcio a Cinque - Licenza A;
- k) Uefa Futsal B;
- l) Calcio a Cinque - Licenza D;
- m) Calcio a Cinque – Licenza C;
- n) Portieri Calcio a Cinque.
- o) Beach Soccer – Licenza A;
- p) Beach Soccer – Licenza B;
- q) Paralimpico

e altri Tecnici:

- a) Preparatori atletici

Medici Sociali;

- b) Operatori Sanitari.

Sono qualifiche ad esaurimento:

- a) Direttori Tecnici;
- b) Allenatori Dilettanti di 3a categoria;
- c) Istruttori di Giovani Calciatori;
- d) Allenatori Giovani Calciatori – UEFA Grassroots C Licence e) Allenatori dei Portieri
- f) Allenatori Dilettanti;
- g) Allenatori di Calcio a Cinque

Fino ad esaurimento della qualifica e con valenza nel solo contesto nazionale:

- i Direttori Tecnici sono equiparati ai UEFA PRO;
- gli Allenatori Dilettanti di 3a categoria sono equiparati ai UEFA B;
- gli Istruttori di Giovani Calciatori e gli Allenatori Giovani Calciatori - UEFA Grassroots C Licence sono equiparati ai UEFA C;
- gli Allenatori dei Portieri sono equiparati ai UEFA GK A;

- gli Allenatori di Calcio a Cinque sono equiparati ai UEFA Futsal B

Art. 17
Albo dei Tecnici

1. Il Settore Tecnico provvede alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo degli Allenatori e degli altri Tecnici di cui al precedente art. 16.
2. Il conseguimento dell'abilitazione da parte del Settore Tecnico, secondo le norme del presente Regolamento, è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici per Allenatori e Preparatori atletici. Per quanto riguarda gli altri Tecnici, qualora in possesso dei requisiti richiesti dalle norme del presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo dei Tecnici va formalizzata al Settore Tecnico.
3. Il Settore Tecnico fissa le quote per l'iscrizione dei Tecnici all'Albo. Il versamento della quota annuale è obbligatorio ed i tecnici devono versarla all'atto del tesseramento o comunque non oltre il 30 settembre di ogni stagione sportiva. Il mancato versamento delle quote annuali non costituisce illecito disciplinare.
4. Ai fini del presente Regolamento i Tecnici comunicheranno la propria elezione di domicilio per iscritto, che sarà riportata nell'Albo. Spetta al singolo Tecnico comunicare senza indugio l'avvenuto cambio di domicilio.
5. I tecnici sono cancellati dall'Albo:
 - quando ne facciano richiesta. In questo caso il soggetto cancellato per essere iscritto nuovamente all'Albo deve conseguire l'abilitazione secondo quanto disposto dal Regolamento del Settore Tecnico;
 - nel caso di preclusione da parte della F.I.G.C. alla permanenza in qualsiasi rango o categoria dalla F.I.G.C. stessa.La cancellazione dall'Albo comporta la automatica cancellazione dai Ruoli.

Art. 18
I Ruoli del Settore Tecnico

1. Gli iscritti all'Albo del Settore Tecnico possono essere inseriti in uno dei seguenti ruoli:
 - a) Ruolo degli Attivi;
 - b) Ruolo dei Sospesi volontari;
 - c) Ruolo dei Sospesi per morosità;
 - d) Ruolo degli inattivi.Il Settore Tecnico provvede alla formazione, alla tenuta e all'aggiornamento dei Ruoli.
2. Nel ruolo degli "Attivi" sono inseriti i Tecnici tesserabili per la stagione sportiva in corso, che sono in regola con i pagamenti della quota annuale al Settore Tecnico e con gli aggiornamenti previsti dall'art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico.
3. Nel ruolo dei "Sospesi volontari" sono inseriti:
 - i Tecnici che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico o che ne facciano richiesta per gravi ed eccezionali motivi;
 - i Tecnici che, al fine di espletare una mansione diversa da quella di tecnico, ne fanno richiesta al

Settore Tecnico ai sensi all'art. 35, comma 2 bis, del Regolamento del Settore Tecnico.

Ai fini dell'inserimento nel ruolo "Sospesi volontari" i richiedenti devono essere in regola sia con il pagamento della quota annuale al Settore Tecnico sia con gli aggiornamenti.

La sospensione volontaria permane sino alla revoca disposta su richiesta del tecnico.

4. Nel ruolo dei "Sospesi per Morosità" sono inseriti i Tecnici che hanno maturato una morosità nel pagamento della quota annuale al Settore Tecnico per due annualità.

Il Settore Tecnico è tenuto a comunicare al tecnico il suo inserimento nel ruolo dei sospesi per morosità al domicilio indicato ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico. La reintegrazione nel ruolo degli attivi avviene automaticamente, con il pagamento delle quote arretrate.

5. Nel ruolo degli "Inattivi" sono inseriti i Tecnici che hanno maturato una morosità nel pagamento della quota annuale al Settore Tecnico per almeno tre annualità nonché coloro la cui licenza risulta scaduta da oltre un semestre, salvo proroga concessa dal Settore Tecnico. L'inserimento nei ruoli degli inattivi avviene automaticamente decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni concesso dal Settore tecnico all'interessato, per la regolarizzazione della posizione. La concessione del termine viene comunicata al tecnico al domicilio indicato dal tecnico ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico.

La reintegrazione del tecnico nel "Ruolo degli attivi":

- a) nel caso di permanenza nei "ruoli degli inattivi" non superiore a tre stagioni sportive è disposta, previo pagamento delle quote arretrate e/o conseguimento degli aggiornamenti tecnici obbligatori previsti;
- b) nel caso di permanenza nel "Ruolo degli inattivi" per più di tre stagioni sportive, è disposta, previo pagamento delle quote arretrate e/o conseguimento degli aggiornamenti tecnici obbligatori previsti, nonché previo superamento di un esame orale presso il Settore tecnico sulle materie afferenti alla propria abilitazione.

Art. 19 **Compiti dei Tecnici**

1. I Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico devono:

- a) tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico della società per la quale sono tesserati;
- b) curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei calciatori;
- c) promuovere, tra i calciatori, la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;
- d) disciplinare la condotta morale e sportiva dei calciatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati dalle società e connessi alla loro posizione nell'ambito delle stesse.

2. I Tecnici federali sono inquadrati nei ruoli del Settore Tecnico e svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dalla F.I.G.C..

Art. 20 **UEFA PRO**

1. Gli Allenatori UEFA PRO sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di ogni tipo e categoria. Il tesseramento UEFA PRO è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. L'abilitazione UEFA PRO si consegna dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale. Il Settore Tecnico ne stabilisce i programmi e l'attuazione secondo le direttive della Coaching Convention.
3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
4. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso UEFA PRO il conseguimento della qualifica UEFA A, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, ogni Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica UEFA A.
5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..
6. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.

Art. 21 UEFA A

1. Gli Allenatori UEFA A sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società della Lega PRO, della Serie A e Serie B femminile, della Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili di ogni ordine e grado. Il tesseramento UEFA A è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
2. Gli Allenatori UEFA A possono, altresì, svolgere mansioni di "allenatore in seconda" di squadre di società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B.
3. L'abilitazione a UEFA A si consegna dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale. Il Settore Tecnico ne stabilisce i programmi e l'attuazione secondo le direttive della Coaching Convention.
4. Secondo quanto previsto dalla Coaching Convention per i giocatori professionisti di lunga carriera è possibile somministrare un corso combinato UEFA B - UEFA A.
5. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
6. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione UEFA A il conseguimento della qualifica UEFA B, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso. Per poter accedere a tale corso, ai sensi di

quanto disposto dalla Coaching Convention della UEFA, l’Allenatore deve avere almeno otto mesi di tesseramento con la qualifica UEFA B.

7. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

8. La programmazione, organizzazione e gestione dei Corsi è di competenza della Scuola Allenatori.

Art. 22 UEFA B

1. Gli Allenatori UEFA B sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili – ad eccezione della Primavera - di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Il tesseramento UEFA B è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. L’abilitazione UEFA B si consegna frequentando, con esito positivo, sia il Corso Licenza D sia il Corso UEFA C.

3. Secondo quanto previsto dalla Coaching Convention, ai giocatori professionisti di lunga carriera è possibile somministrare un corso combinato UEFA C - Licenza D.

Art. 23 Licenza D

1. Gli Allenatori Licenza D sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di Eccellenza, Promozione, I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili “Juniores Nazionali”, “Juniores Regionali” e “Juniores Provinciali” di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti. Il tesseramento Licenza D è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. L’abilitazione Licenza D si consegna frequentando, con esito positivo, Corsi centrali o territoriali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, normalmente affidata alla Lega Nazionale Dilettanti o all’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.

3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi territoriali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.

4. I requisiti per l’ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico. Costituisce titolo preferenziale per la valutazione la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.

Art. 24
UEFA C

1. Gli Allenatori UEFA C sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre giovanili - ad eccezione della Primavera - di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega PRO, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il tesseramento UEFA C è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
2. L'abilitazione UEFA C si consegna frequentando, con esito positivo, Corsi centrali, regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi - secondo le direttive della Coaching Convention - e l'attuazione, affidata all'Associazione Italiana Allenatori Calcio anche tramite società dalla stessa controllata.
3. La richiesta di partecipazione ai Corsi centrali è inoltrata al Settore Tecnico. La richiesta di partecipazione ai Corsi regionali e provinciali deve essere inoltrata al Comitato organizzatore locale.
4. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico.
Costituisce titolo preferenziale per la valutazione, la partecipazione a gare ufficiali della squadra Nazionale A.

Art. 24 Bis
Allenatore Responsabile di Settore Giovanile

1. L'Allenatore Responsabile di Settore Giovanile è abilitato a svolgere il ruolo di responsabile di settore giovanile presso le società calcistiche professionistiche secondo le linee guida delle Licenze Nazionali e delle Licenze UEFA.
2. L'abilitazione di Allenatore Responsabile di Settore Giovanile si consegna frequentando, con esito positivo, Corsi Centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale.
3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere al Corso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore Tecnico.
4. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore Responsabile di Settore Giovanile il conseguimento della qualifica UEFA C, UEFA B, UEFA A o UEFA PRO, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.
5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

Art. 25
Allenatori Dilettanti

1. Gli Allenatori Dilettanti sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di I, II e III categoria di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e delle squadre giovanili “Juniores Regionali” e “Juniores Provinciali” di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti. Il tesseramento degli Allenatori Dilettanti da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

Art. 26
Allenatori dei Portieri

1. Gli Allenatori dei Portieri sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo e categoria. Il tesseramento Portieri è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
2. La qualifica Portieri è ad esaurimento. I titolari della qualifica, non riconosciuta a livello UEFA, potranno continuare ad allenare a livello nazionale.
I medesimi avranno la possibilità di ottenere, tramite un corso integrativo, così come concordato con la Uefa, la qualifica UEFA GK B.

Art. 26 bis
UEFA GK A

1. Gli Allenatori UEFA GK A sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di ogni tipo e categoria. Il tesseramento UEFA GK A è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
2. L'abilitazione a UEFA GK A si consegna frequentando, con esito positivo, Corsi centrali organizzati dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale. Il Settore Tecnico ne stabilisce i programmi e l'attuazione secondo le direttive della Coaching Convention.
3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
4. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione UEFA GK A il conseguimento della qualifica UEFA GK B, il possesso della qualifica UEFA B, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.
5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

Art. 26 ter
UEFA GK B

1. Gli Allenatori UEFA GK B sono abilitati alla preparazione di società appartenenti alla Lega

Nazionale Dilettanti, di Serie B Femminile e di squadre giovanili (comprese quelle Primavera) di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il tesseramento degli Allenatori UEFA GK B è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. L'abilitazione UEFA GK B si consegna frequentando, con esito positivo, Corsi interregionali o regionali organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi - secondo le direttive della Coaching Convention - e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.

3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

4. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso per l'abilitazione UEFA GK B il conseguimento della qualifica UEFA B,-UEFA C o Licenza D, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.

5. Al Corso possono essere ammessi Allenatori provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

NORMA TRANSITORIA

Per la stagione sportiva 2022-23 gli iscritti ai ruoli UEFA GK B sono abilitati alla preparazione dei portieri di prime squadre della Lega Pro.

Art. 26 quater **Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile**

1. Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e di squadre giovanili, ad eccezione delle squadre Primavera, di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, alla Lega Pro, alla Lega Nazionale Dilettanti ed al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Detti Allenatori non sono abilitati alla preparazione di portieri di squadre partecipanti al Campionato "Primavera". Il tesseramento degli Allenatori Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. L'abilitazione Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile si consegna frequentando, con esito positivo, Corsi regionali o provinciali, organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.

3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di valutazione delle domande, la durata del corso, le quote di iscrizione e di partecipazione ed il numero massimo dei candidati da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

Art. 27
Beach Soccer - Licenza A

1. Gli Allenatori Beach Soccer – Licenza A sono abilitati alla conduzione tecnica delle prime squadre, maschili e femminili, di Beach Soccer. Il tesseramento degli Allenatori di Beach Soccer – Licenza A è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
2. L'abilitazione si consegna dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alla Lega Nazionale Dilettanti o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.
3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

Art. 27 bis
Beach Soccer – Licenza B

1. Gli Allenatori Beach Soccer – Licenza B sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre giovanili, maschili e femminili, di Beach Soccer. Il tesseramento degli Allenatori di Beach Soccer – Licenza B è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
2. L'abilitazione si consegna dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.
3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.
4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

Art. 28
Allenatori di Calcio a Cinque - Licenza A

1. Gli Allenatori di Calcio a Cinque Licenza A sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di Calcio a Cinque di ogni tipo e categoria. Il tesseramento degli Allenatori di Calcio a Cinque - Licenza A è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.
2. L'abilitazione si consegna dopo la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali organizzati

direttamente dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale.

3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

4. Costituiscono titoli indispensabili per l'ammissione al Corso Allenatori di Calcio a Cinque - Licenza A il conseguimento della qualifica UEFA Futsal B, l'iscrizione nel Ruolo degli attivi, nonché il possesso di altri peculiari requisiti previsti nel bando di concorso.

5. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

Art. 28 bis UEFA Futsal B

1. Gli Allenatori UEFA Futsal B sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di Calcio a Cinque fatta eccezione per quelle di Serie A1, A2 Élite, e A femminile. Il tesseramento degli Allenatori di Calcio UEFA Futsal B è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. L'abilitazione si consegna dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi secondo le direttive della Coaching Convention e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata. L'abilitazione UEFA B può altresì essere conseguita frequentando, con esito positivo, sia il Corso Calcio a Cinque - Licenza D sia il Corso Calcio a Cinque - Licenza C.

3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

NORMA TRANSITORIA

Le modifiche di cui al comma 1 e al comma 2 entrano in vigore dal 1° luglio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.

Con riferimento alla Serie A femminile l'obbligo di avere la qualifica Calcio a Cinque - Licenza A entrerà in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2023/2024.

Art. 28 ter Calcio a Cinque – Licenza D

1. Gli Allenatori Calcio a Cinque – Licenza D sono abilitati alla conduzione tecnica di squadre di Serie C, C1, Under 21 regionale e Under 19 regionale. Il tesseramento degli Allenatori di Calcio a

Cinque – Licenza D è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.

3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

NORMA TRANSITORIA

L'art. 28 ter entra in vigore dal 1° luglio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.

Art. 28 quater Calcio a Cinque – Licenza C

1. Gli Allenatori Calcio a Cinque – Licenza C sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre giovanili, ad eccezione dell'Under 19. Il tesseramento degli Allenatori di Calcio a Cinque – Licenza C è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.

3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

NORMA TRANSITORIA

L'art. 28 quater entra in vigore dal 1° luglio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.

Art. 28 quinque Allenatori dei Portieri Calcio a Cinque

1. Gli Allenatori Portieri Calcio a Cinque sono abilitati alla preparazione dei portieri di squadre di Calcio a Cinque di ogni tipo e categoria. Il tesseramento degli Allenatori Portieri Calcio a Cinque è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici

organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.

3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

Art. 29 Preparatori Atletici

1. I Preparatori Atletici sono abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori.

2. Il Settore Tecnico qualifica e inquadra i Preparatori Atletici abilitati alla preparazione fisico-atletica dei calciatori di qualsiasi età delle Società di calcio di ogni categoria.

3. L'abilitazione a Preparatore Atletico si consegue dopo la partecipazione con esito positivo ad un Corso Centrale organizzato dal Settore Tecnico presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il tesseramento dei Preparatori Atletici è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

4. Possono essere ammessi al corso i soggetti in possesso del Diploma rilasciato dagli I.S.E.F., o del Diploma di Laurea in Scienze Motorie, o della Laurea Specialistica in Scienze e Tecniche dello Sport o della Laurea in Medicina con specializzazione in Medicina dello Sport e del titolo UEFA C o UEFA B.

5. I criteri di valutazione per l'ammissione al corso, la durata, la quota di iscrizione e di partecipazione nonché il numero massimo degli allievi da ammettere sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

6. Conseguono, altresì, l'abilitazione alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori, fatta eccezione per i giovani partecipanti al Campionato "Primavera", coloro che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie convenzionate con il Settore Tecnico.

7. Possono essere ammessi ai corsi per Preparatore Atletico soggetti provenienti da Federazioni Estere nel contesto di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

Art. 30 Allenatori di calcio paralimpico

1. Gli Allenatori di Calcio Paralimpico sono abilitati alla conduzione tecnica delle squadre di società affiliate alla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DPCS). Il tesseramento degli allenatori di calcio paralimpico è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

2. L'abilitazione si consegue dopo la partecipazione, con esito positivo, a corsi centrali o periferici organizzati dal Settore Tecnico che ne stabilisce i programmi e ne affida l'attuazione

all'Associazione Italiana Allenatori Calcio, anche tramite società dalla stessa controllata.

3. I requisiti per l'ammissione, i criteri di presentazione e valutazione delle domande, la durata del Corso, le quote d'iscrizione e partecipazione ed il numero massimo di candidati da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando di concorso predisposto dal Presidente del Settore.

4. Possono essere ammessi ai Corsi soggetti provenienti da Federazioni Estere nell'ambito di accordi di collaborazione tra queste ultime e la F.I.G.C..

Art. 31 Medici e Operatori Sanitari

1. Sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico come i Medici Sociali i laureati in Medicina e Chirurgia regolarmente iscritti all'albo dei Medici Chirurghi che presentino regolare domanda al Settore Tecnico.

2. Il tesseramento dei Medici Sociali da parte delle Società è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

3. Le Società professionalistiche devono tesserare un Responsabile Sanitario della Società che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero della Sanità 13 marzo 1995, deve necessariamente possedere la specializzazione in Medicina dello Sport e deve essere iscritto in apposito elenco presso la Sezione Medica.

4. Nelle gare che riguardano la prima squadra di Società Professionalistiche, il medico presente in campo deve essere il Responsabile Sanitario o altro Medico tesserato per la Società purché in possesso di Specializzazione in Medicina dello Sport e indicato all'atto del tesseramento come addetto alla prima squadra. Il Settore Tecnico, in casi eccezionali e per fondati motivi, può autorizzare la società, previa motivata richiesta sottoscritta dal Legale Rappresentante e dal Responsabile Sanitario della Società, a delegare per un periodo determinato altro medico tesserato per la Società, anche se non specialista in Medicina dello Sport.

5. Possono essere iscritti nell'Albo del Settore Tecnico quali Operatori Sanitari coloro che siano in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente. Possono, inoltre, fare richiesta coloro che siano in possesso di titolo riconducibile a questa stessa area, riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.

6. Gli Operatori sanitari sopra indicati sono iscritti nell'Albo del Settore Tecnico previa presentazione di regolare domanda al Settore Tecnico. Il tesseramento degli Operatori sanitari è consentito solo per coloro che siano iscritti nel Ruolo degli attivi.

Art. 32 Tecnici italiani all'estero e tesseramento dei tecnici provenienti da Federazioni Estere

1. I Tecnici iscritti all'Albo che si trasferiscono presso una Federazione Estera sono tenuti a comunicare per iscritto tale trasferimento al Settore Tecnico.

2. Possono trasferirsi nella stessa stagione sportiva presso Federazioni Estere, Tecnici tesserati in Italia a seguito di risoluzione del rapporto a qualsiasi titolo purché sopravvenga accordo consensuale al trasferimento con la società di appartenenza e parere favorevole del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.
3. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera devono presentare annualmente al Settore una dettagliata relazione concernente l'attività svolta all'estero.
4. I Tecnici che si trasferiscono presso una Federazione Estera restano obbligati al pagamento della quota annuale ed all'assolvimento degli obblighi formativi di cui all'art. 34.
5. Gli Allenatori provenienti da Federazioni Estere, per poter essere tesserati da una Società, devono essere inseriti in un Elenco Speciale degli Allenatori provenienti da Federazioni Estere.
6. Le Società che intendono avvalersi di un tecnico proveniente da Federazione Estera devono richiederne il tesseramento al Settore Tecnico per il tramite della Lega di appartenenza, corredando la domanda con le certificazioni relative al Diploma di Tecnico conseguito presso la Federazione Estera e all'attività svolta come tecnico.
7. Le certificazioni indicate al comma precedente saranno valutate, nel rispetto di quanto previsto dalla Coaching Convention, dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico che potrà equiparare i titoli in possesso del tecnico ad una delle qualifiche previste all'art. 16.
8. Le Leghe, a cui appartengono le Società che richiedono il tesseramento del tecnico proveniente da Federazione Estera, dovranno comunicare al Settore il nulla osta al tesseramento per quanto riguarda il permesso di soggiorno e il visto di esecutività dell'eventuale contratto economico.
9. Esperite le procedure previste, il Settore Tecnico iscriverà il tecnico proveniente da Federazione Estera nell'elenco speciale e se comunitario lo tessererà immediatamente per la Società richiedente, se extra comunitario lo tessererà se non supera il tetto del contingente stabilito dalle norme vigenti.

Art. 33 Tesseramento

1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.
2. Il tesseramento dei Tecnici iscritti all'Albo viene effettuato a cura del Settore Tecnico per delega della F.I.G.C..
3. Le società per ottenere il tesseramento dei tecnici professionisti devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7 della legge n. 91/81 e della normativa vigente in materia. Per i tecnici non professionisti le società devono aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 43 delle N.O.I.F..

Art. 34 Incontri e seminari di aggiornamento e perfezionamento

1. Il Settore indice ed organizza, in sede centrale e periferica ovvero per via telematica, incontri e seminari di aggiornamento e di perfezionamento per le diverse categorie di tecnici con l'obbligo di frequenza, secondo quanto previsto anche dalla normativa UEFA. L'Allenatore, ai sensi di quanto

disposto dalla Coaching Convention, deve frequentare almeno 15 ore di aggiornamento ogni tre anni.

2. Il mancato assolvimento degli obblighi formativi di cui al comma 1, non costituisce illecito disciplinare.

Art. 35 Sospensione volontaria

1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di inserimento nel Ruolo dei sospesi volontari precisando la natura della nuova attività. La sospensione non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore.

2. I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore.

Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima.

Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.

2.bis Esclusivamente in ambito dilettantistico, il tecnico sospeso volontariamente può essere tesserato per una società quale dirigente e può avere accesso al campo, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile della squadra della società per cui è tesserato.

3. Sono perseguiti disciplinariamente i tecnici che espletano attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni senza aver chiesto ed ottenuto la sospensione e/o se accedono in campo in assenza delle condizioni di cui al comma precedente.

4. La sospensione volontaria viene a cessare nel momento in cui i tecnici la richiedano.

5. Il decorso del periodo di sospensione non esonera dall'obbligo di partecipare agli incontri e seminari di aggiornamento tecnico e dagli obblighi di cui all'art. 17.

Art. 36 Attività dei tecnici quali calciatori

1. Il possesso della tessera di Allenatore UEFA B o di Allenatore di Calcio a Cinque – Licenza A o UEFA Futsal B o Calcio a Cinque – Licenza D o Calcio a Cinque – Licenza C o Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D o Allenatori UEFA C o Allenatore Dilettante non costituisce causa di preclusione al tesseramento quale calciatore e la partecipazione a gare.

2. Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società.

3. L'Allenatore UEFA B, l'Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D, l'Allenatore di UEFA C, l'Allenatore Dilettante, l'Allenatore di Calcio a Cinque – Licenza A, UEFA Futsal B, Calcio a Cinque – Licenza D, Calcio a Cinque – Licenza C, tesserati quali calciatori dilettanti, possono ottenere lo svincolo secondo le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

4. Secondo quanto previsto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC non possono essere tesserati quali calciatori coloro che siano iscritti nell'Albo del Settore Tecnico ed inseriti nel Ruolo degli attivi come Tecnici Professionisti.

NORMA TRANSITORIA

Le modifiche di cui al comma 1 e al comma 3 entrano in vigore dal 1° luglio 2023. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del presente regolamento.

Art. 37 **Norme di comportamento**

1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali.
2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale.
3. In caso di violazione delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari.

Art. 38 **Disciplina dei Tecnici**

1. I Tecnici sono soggetti alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva Federali secondo quanto disposto dal Codice di Giustizia della FIGC.

Art. 39 **Obblighi e deroghe**

1. L'attività degli Allenatori presso le società è disciplinata come segue:

A) Serie “A” e “B”

Aa) la prima squadra delle società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B, salvo quanto previsto al successivo punto Ac), deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO che ne assume l'effettiva responsabilità;

Ab) all'Allenatore Responsabile, salvo quanto previsto al successivo punto Ac1) deve essere affiancato un Allenatore UEFA PRO o UEFA A, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";

Ac) Gli Allenatori UEFA A sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Aa), ad allenare la Prima squadra purché l'abbiano guidata dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ac1) Gli Allenatori UEFA B sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ab), ad

affiancare l'Allenatore Responsabile della Prima squadra come allenatore in seconda, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ac2) Gli Allenatori UEFA GK B, purché in possesso della qualifica UEFA B, sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ha.1), a svolgere il ruolo di Allenatore dei Portieri, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore UEFA GK A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ad) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Aa) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione UEFA PRO. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ae) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore UEFA PRO;

Af) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore UEFA A con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Lega Nazionale Professionisti Serie A o alla Lega Nazionale professionisti Serie B, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Ag) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore;

Ah) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

B) Serie C

Ba) la prima squadra delle società della Lega Pro deve essere obbligatoriamente affidata ad un Allenatore UEFA PRO o UEFA A che ne assume la effettiva responsabilità tecnica;

Bb) all'Allenatore Responsabile deve essere affiancato un altro UEFA PRO, UEFA A o UEFA B, che assume l'incarico di "Allenatore in seconda";

Bc) Il Comitato Esecutivo può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie C dal Campionato Nazionale di Serie D. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Bc1) Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile, purché in possesso anche di una qualifica di Allenatore, sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ha.1), a svolgere il ruolo di Allenatore dei Portieri, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie D alla promozione in Serie C. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga

saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore UEFA GK B. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Bd) il Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ba) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione UEFA A.

La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Be) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro Allenatore UEFA PRO o UEFA A;

Bf) la società, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, può affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore UEFA B, con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico, che ne dà comunicazione alla Lega PRO, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato;

Bg) in caso di malattia dell'allenatore responsabile della prima squadra o in altri casi di forza maggiore, che impediscono allo stesso di attendere alle mansioni cui è preposto, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'Allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino a quando l'impedimento non sia rimosso, ferma restando ogni valutazione in ordine allo stato di malattia o alle cause di forza maggiore.

Bh) in caso di squalifica dell'allenatore responsabile della prima squadra, il Comitato Esecutivo può autorizzare l'allenatore in seconda a dirigere la prima squadra sino al termine della squalifica.

C) Campionato Nazionale Serie D

Ca) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B;

Cb) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra;

Cc) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ca) per gli Allenatori Licenza D che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie D.

La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per l'abilitazione UEFA C che permetterebbe loro di ottenere così l'abilitazione UEFA B. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

D) Campionati Dilettanti di Eccellenza e di Promozione

Da) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D;

E) Campionati Dilettanti di I e II categoria

Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D o Dilettante;

Eb) Il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ea) per gli allenatori senza abilitazione che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in II Categoria. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo corso utile per l'abilitazione

Licenza D. La deroga sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile;

Ec) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

F) Attività giovanile delle società

Fa) Le squadre delle società che partecipano ai campionati della categoria "Primavera 1 2 3 e 4" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o UEFA A.

1 Comitato Esecutivo può altresì concedere deroghe per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per l'abilitazione UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

Fb) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Nazionali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, UEFA C o Licenza D;

Fc) Le squadre delle società dilettantistiche che partecipano ai campionati della categoria "Juniores Regionali" e "Juniores Provinciali" devono essere affidate alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, UEFA C, Licenza D o Dilettante;

Fd) la conduzione tecnica di tutte le squadre dell'attività agonistica del Settore Giovanile e Scolastico deve essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;

Fe) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

G) Attività di Base

Ga) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile e Scolastico in almeno una delle categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) devono tesserare un Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, con qualifica di allenatore rilasciata dal Settore Tecnico;

Gb) Le Società che svolgono attività nelle categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti devono tesserare almeno un allenatore qualificato per ogni categoria di base;

Gc) Gli Allenatori di cui alle lettere precedenti devono essere iscritti all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. in uno dei seguenti ruoli: UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, UEFA C.

Gd) Le squadre delle categorie Piccoli Amici e Primi Calci potranno essere allenate anche dai Preparatori Atletici di cui all'art. 29 o Laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF;

Ge) Il Responsabile Tecnico dell'Attività di Base, nell'ambito dell'attività della stessa società, può anche svolgere la funzione di Allenatore per le squadre giovanili o delle categorie di base della società;

Gf) Il tesseramento dei tecnici previsti dalle precedenti lettere deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio dell'attività ufficiale;

Gg) in caso di esonero dell'allenatore preposto alle funzioni di cui alle lettere Ga) e Gb) o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

H) Allenatore dei portieri

Ha.1) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e Serie A Femminile deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di cui agli artt. 26 e 26bis;

Ha.2) La preparazione dei portieri delle Squadre di Serie B Femminile, deve essere affidata ad un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26, 26bis e 26ter;

Hb) La preparazione dei portieri delle Squadre di Serie D deve essere affidata ad un allenatore dei portieri di cui agli artt. 26, 26bis, 26ter e 26quater;

Hc) Le Società che svolgono attività di Settore Giovanile o di Base devono tesserare almeno un

allenatore dei portieri di cui agli artt. 26, 26bis, 26ter e 26quater; Hd) in caso di esonero o di rinuncia all'incarico degli allenatori di cui alle lettere Ha), Hb) e Hc), la società dovrà sostituirli con altro allenatore dei portieri.

NORMA TRANSITORIA

La norma di cui alla lettera Ha. 1) in riferimento alla Serie C e alla Serie A femminile entrerà in vigore a partire dalla stagione 2026/2027. Nel periodo transitorio sarà necessario avere una delle qualifiche di cui agli artt. 26, 26 bis e 26 ter.

I) Calcio Femminile

Ia) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A e Serie B femminile deve essere affidata alla responsabilità tecnica di un Allenatore UEFA PRO o UEFA A. La conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato “Primavera” dovrà essere affidata ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con almeno la qualifica UEFA B; Ib) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti al Campionato di Serie C deve essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A o UEFA B;

Ic) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione deve essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D o Dilettante;

Id) il Settore Tecnico può concedere deroghe alla disposizione di cui alla lettera Ia) per gli Allenatori UEFA B che abbiano guidato le loro squadre alla promozione in Serie B dal Campionato Serie C. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del Corso per l'abilitazione UEFA A, al quale gli allenatori saranno ammessi, che avrà luogo dopo la conclusione del Campionato in cui è stata ottenuta la promozione. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Id1) Gli Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile, purché in possesso anche di una qualifica di Allenatore, sono autorizzati, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera Ha.2), a svolgere il ruolo di Allenatore dei Portieri, purché con tale qualifica abbiano guidato la squadra dalla Serie C alla promozione in Serie B. La deroga ha efficacia soltanto per la stagione sportiva successiva a quella in cui è stata ottenuta la promozione. Gli allenatori che operano in deroga saranno ammessi, con l'obbligo di frequenza, al primo corso utile per l'abilitazione ad Allenatore UEFA GK B. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione;

Ie) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

If) le società di Serie A e B, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo, possono affidare, per la durata massima di trenta giorni nel corso della stagione o di sessanta giorni (per la sola Serie A) nella fase conclusiva della stessa (considerando quale termine della stagione l'ultima giornata di campionato regolare. In caso di eventuali appendici di campionato tale autorizzazione si considera prolungata), la responsabilità tecnica della prima squadra ad un Allenatore UEFA B con esclusione di ogni altra autorizzazione. L'autorizzazione viene trasmessa alla società interessata dal Settore Tecnico che ne dà comunicazione alla Divisione Calcio Femminile, la quale provvede ad impartire le necessarie disposizioni per l'ammissione in campo dell'allenatore autorizzato.

NORMA TRANSITORIA

La norma di cui alla lettera Ia) in riferimento al Campionato Primavera entrerà in vigore a partire dalla Stagione Sportiva 2025/2026.

L) Calcio a Cinque

La) La conduzione tecnica delle squadre partecipanti ai Campionati di Serie A, Serie A2 Élite e Serie A femminile deve essere affidata alla responsabilità di un Allenatore di Calcio a Cinque – Licenza A.

Lb) La conduzione tecnica delle squadre:

- di Serie A2 e B, Under 19 nazionale, maschile e femminile, e Serie A2 femminile deve essere affidata ad un UEFA Futsal B o ad un Allenatore di Calcio a Cinque – Licenza A;
- di Serie C e C1 deve essere affidata ad un allenatore Licenza D o UEFA Futsal B o ad un Allenatore di Calcio a Cinque – Licenza A.

Lc) La preparazione dei portieri delle squadre di Serie A e A2 Élite maschili e di Serie A Femminile deve essere affidata ad un Allenatore dei Portieri di Calcio a Cinque di cui all'Art. 28 quinques.

Ld) in caso di esonero dell'allenatore responsabile della prima squadra o di rinuncia dello stesso all'incarico, la società deve conferire la responsabilità tecnica ad altro allenatore abilitato alla conduzione della squadra.

Art. 40

Preclusioni e sanzioni

1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste negli accordi collettivi tra le Leghe Professionistiche e l'associazione di categoria riconosciuta dalla F.I.G.C. o nei protocolli d'intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale Dilettanti e ratificati dalla F.I.G.C. nonché per quanto previsto dal comma 2 dell'art. 32. Tale preclusione non opera per i Preparatori Atletici, medici sociali ed operatori sanitari che, nella stessa stagione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragione il loro contratto per una società e vogliano tesserarsi con altra società per svolgere rispettivamente l'attività di preparatore atletico, medico sociale e operatore sanitario.

Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell'inizio dei campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della prima squadra presso società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa risoluzione consensuale del contratto economico in essere, ad effettuare un secondo tesseramento nella stessa stagione sportiva nell'ambito di società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B con l'incarico di responsabile della prima squadra.

2. Ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi.

3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica.

4. Gli Allenatori Responsabili delle Squadre Nazionali della F.I.G.C. ed i loro Vice nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per società, neppure con mansioni diverse, salvo che il contratto economico non sia stato risolto consensualmente.

5. Ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente Regolamento, a Tecnici di categoria superiore, senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo.
6. Il Comitato Esecutivo, tenuto conto dell'esito degli eventuali giudizi disciplinari, può revocare eventuali autorizzazioni o deroghe già rilasciate.
7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'adozione di provvedimenti da parte della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale.

NORMA FINALE

Le modifiche apportate agli articoli del presente titolo, salvo quanto diversamente disposto nelle norme transitorie, entrano in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Federale.

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Parte III

Norme relative all'attività della Sezione Medica

Art. 41 Funzioni

La Sezione Medica svolge le funzioni di cui all'art. 11 secondo quanto disposto dalle norme dello Statuto Federale, dalle N.O.I.F. e dai Regolamenti delle Leghe, dei Settori e dal Regolamento di cui all'art. 11 comma 2. La Sezione è espressione del Settore e come tale opera in stretto collegamento con la Scuola Allenatori, la Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile e Scolastico e con il Centro Studi e Ricerche.

Art. 42 Tutela sanitaria degli atleti professionisti

In applicazione del disposto di cui all'art. 4, del D.M. 13 marzo 1995, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra Società professionistica, il Responsabile sanitario delle singole società deve inviare, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria dell'atleta in originale ed aggiornata entro gli otto giorni precedenti alla Sezione Medica.

Art. 43 Tutela sanitaria dei tesserati che praticano attività agonistica

L'accertamento dell'idoneità specifica, cui devono sottoporsi coloro che intendono praticare attività agonistica, è demandato, in attuazione del decreto del Ministero della Sanità 18 febbraio 1982, in modo esclusivo al medico specialista in Medicina dello Sport operante in strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate.

La Sezione potrà svolgere azione conoscitiva e di impulso, oltreché didattica nei confronti delle società e dei tesserati al fine di un puntuale adempimento di tale obbligo.

Art. 44 Tutela sanitaria dei tesserati che praticano attività non agonistica

In ottemperanza al D.M. 8 agosto 2014 e successive circolari ministeriali (Nota Esplicativa del 17 giugno 2015 e nota integrativa del 28 ottobre 2015), l'accertamento dell'idoneità dei tesserati che praticano attività non agonistica è demandato ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o a medici specialisti in medicina dello sport operanti presso strutture autorizzate.

La Sezione potrà svolgere azione conoscitiva e di impulso, oltreché didattica, nei confronti delle società e dei tesserati al fine di un puntuale adempimento di tale obbligo.

Art. 45
Schedario tesserati inidonei

La Sezione, ricevuta la comunicazione di inidoneità di cui all'art. 43 comma 5, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., provvede alla istituzione ed aggiornamento di un apposito schedario dei tesserati non idonei.

Lo schedario ha finalità conoscitive, epidemiologiche e scientifiche, e delle sue risultanze viene informata la Segreteria della F.I.G.C..

Ai fini dell'aggiornamento dello schedario, le società sono tenute a comunicare l'eventuale cessazione dello stato di inidoneità del tesserato alla Sezione.

Art. 46
Compiti di assistenza alle Squadre Nazionali e alle Rappresentative di Lega e di Settore

La Sezione, su richiesta dei medici responsabili, svolge compiti di valutazione e di assistenza agli atleti ed ai tecnici componenti le Squadre Nazionali e le Rappresentative di Lega e di Settore.

Art. 47
Norme di indirizzo per l'attività dei medici sociali

La Sezione esprime indirizzi di ordine igienico-sanitario e organizza seminari di aggiornamento sulle principali problematiche di medicina dello sport applicata al calcio. La Sezione fornisce informazioni sulla normativa antidoping.

Art. 48
Norme di indirizzo per l'attività degli operatori sanitari

La Sezione esprime indirizzi di ordine tecnico e organizza seminari di aggiornamento sulle principali problematiche in relazione all'area riabilitativo fisioterapica.

Art. 49
Attività scientifica

La Sezione svolge attività di studio e di ricerca sulla medicina dello sport applicata al calcio anche in collaborazione con Istituti Universitari e di Ricerca.

Art. 50
Collaborazione con organismi esteri

La Sezione cura rapporti di collaborazione scientifica con le omologhe Sezioni delle Federazioni estere.

Art. 51
Responsabile della Sezione

Il Responsabile della Sezione è scelto fra gli specialisti in medicina dello sport che siano in possesso di consolidate e significative professionalità sia nel campo della ricerca che in quello della pratica sportiva.

Art. 52
Commissione Consultiva

La Sezione Medica del Settore Tecnico può avvalersi della Commissione Medica Federale per affrontare le problematiche di carattere medico del mondo del calcio.

Art. 53
Organizzazione e funzioni

La Sezione, sotto la direzione del Responsabile, si avvale di specialisti in medicina dello sport, cardiologia, ortopedia e traumatologia, fisiopatologia respiratoria, endocrinologia, ed inoltre di operatori sanitari e personale di supporto.

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

Parte IV

Attività di formazione altre figure tecnico-sportive

Art. 54 **Formazione altre figure tecnico-sportive**

Il Settore Tecnico svolge le funzioni di cui all'art. 1 comma 2, attraverso l'aggiornamento delle seguenti altre figure tecnico-sportive, individuate dalla F.I.G.C. ai soli fini dell'attività di formazione e per innalzare le competenze dei propri allenatori nell'ambito dell'organizzazione federale e societaria:

- a) Osservatori calcistici;
- b) Match Analyst.

Art. 55 **Osservatori calcistici**

1. Gli Osservatori calcistici svolgono, per conto delle società professionalistiche, attività concernenti l'osservazione, l'analisi, la valutazione e lo scouting di calciatori e squadre.

2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi per Osservatore calcistico.

3. I criteri per l'ammissione al corso, la durata e la quota di partecipazione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando dal Presidente del Settore.

Il superamento del corso risulterà dalla posizione anagrafica del singolo Tecnico.

4. Gli "Osservatori Calcistici" che abbiano superato il corso presso soggetti esterni alla Federazione, potranno tesserarsi per le società affiliate alla FIGC.

Art. 56 **Match Analyst**

1. I Match Analyst svolgono, per conto delle società, attività di analisi tecnico-tattiche, archiviazione digitale e raccolta di dati statistici di calciatori e squadre.

2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi per Match Analyst.

3. I criteri per l'ammissione al Corso, la durata e la quota di partecipazione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando predisposto dal Presidente del Settore.

Il superamento del corso risulterà dalla posizione anagrafica del singolo Tecnico.

4. I "Match Analyst" che abbiano superato il corso presso soggetti esterni alla Federazione, potranno tesserarsi per le società affiliate alla FIGC.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalle presenti norme o/e in caso di contrasto e non conformità delle stesse con lo Statuto federale e/o con le disposizioni federali, trovano applicazione le norme dello Statuto

federale e/o le disposizioni federali.